

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 1301 del 01/02/2016

**Proposta:** DPG/2016/1393 del 29/01/2016

**Struttura proponente:** SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA'  
FAUNISTICO-VENATORIE

**Oggetto:** REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013 E N. 560/2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI  
GARANZIA FIDEJUSSORIA PER REIMPIANTO ANTICIPATO VIGNETI.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

**Firmatario:** FRANCO FOSCHI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 01/02/2016

## SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI IL RESPONSABILE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari n. n. 12272 del 15 dicembre 2015 recante: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli";

Considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:

- all'articolo 62, che le autorizzazioni all'impianto e al reimpianto dei vigneti sono valide per tre anni dalla data di concessione;
- all'articolo 66, che gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione di reimpianto anticipato ai produttori che si impegnano ad estirpare una equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti;
- all'articolo 71, che:
  - i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione;

- qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi;
- i relativi costi di estirpazione sono a carico dei produttori;

Considerato, altresì, che il citato Regolamento delegato (UE) n. 2015/560, all'art. 3 prevede che:

- gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione di reimpianto anticipato alla costituzione di una cauzione;
- se i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti alla superficie oggetto dell'impegno non estirpata si applica l'articolo 71 del Regolamento (UE) N. 1308/2013;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 192 del 21 ottobre 2008 con la quale sono state approvate le disposizioni regionali relative al potenziale produttivo viticolo;

Visto, in particolare, il capitolo 11 "Reimpianto anticipato" della citata deliberazione n. 192/2008 che prevede che la concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato debba essere corredata dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione per un importo pari ad euro 5.500 per Ha e con durata pari a sette anni;

Considerato che la durata della fideiussione fissata dalla deliberazione 192/2008 non è compatibile con le disposizioni comunitarie sopra citate in quanto il termine dei sette anni potrebbe non essere sufficiente per l'escussione della fideiussione nel caso in cui il produttore non provveda all'estirpazione della superficie vitata nei termini previsti dalle norme sopra citate;

Rilevato che la richiamata deliberazione assembleare n. 192/2008, al punto 1) lettera d) del dispositivo, demanda al responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali l'approvazione della modulistica e la definizione della tempistica per gli adempimenti connessi alla gestione del potenziale viticolo regionale;

Ritenuto pertanto necessario fissare la durata della fideiussione prevista dal punto 11 della deliberazione di giunta n.192/2008 in nove anni, al fine di rendere compatibile la durata della garanzia stessa con la tempistica prevista dalla normativa comunitaria;

Ritenuto altresì di approvare lo schema di fideiussione nella

formulazione contenuta nell'allegato 1 della presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";
- n. 335 del 31 marzo 2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

Vista infine la determinazione del Direttore Generale agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie n. 950/2016 di proroga degli incarichi dirigenziali di struttura e professional presso la Direzione dal 1 febbraio 2016 al 30 aprile 2016;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare lo schema di garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) per la concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato dei vigneti, nella formulazione contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

- - - - -

## SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER IL REIMPIANTO ANTICIPATO DEI VIGNETI

(rilasciata da un primario istituto di credito o società assicuratrice iscritti nei relativi albi)

Alla Regione Emilia-Romagna  
Direzione Agricoltura, Economia Ittica, attività faunistico-venatorie  
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca  
di \_\_\_\_\_

Visti:

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo all'Organizzazione Comune di Mercato vitivinicolo;
- il Reg. (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013;
- il Reg. (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento(UE) n. 1308/2013;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015;
- la delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.192 del 21 ottobre 2008;
- la determinazione del responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

Considerato che:

- l'articolo 3 del Reg. (UE) 2015/560 prevede che gli stati membri possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato dei vigneti all'obbligo di costituire una cauzione;
- la delibera n. 192/2008 sopracitata, al punto 11.1 stabilisce, tra l'altro, che il diritto di reimpianto anticipato di un vigneto è concesso al produttore che si impegna per iscritto ad estirpare una equivalente superficie vitata e che presenta una fideiussione a favore dell'amministrazione competente, per l'importo di Euro 5.500 per ettaro;
- la determinazione del responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ approva lo schema di fideiussione e fissa la durata della stessa in 9 anni.

Preso atto che:

- il Sig. \_\_\_\_\_, cod. fiscale \_\_\_\_\_ ha presentato alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale Agricoltura, Caccia e pesca di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ prot. n..... del \_\_\_\_\_ domanda per il reimpianto anticipato di ettari \_\_\_\_\_, con l'impegno scritto ad estirpare una equivalente superficie vitata;
- che il Sig. \_\_\_\_\_ ha chiesto alla sottoscritta Banca/Assicurazione di concedere la fideiussione di cui sopra.

Tutto ciò considerato

la sottoscritta \_\_\_\_\_ Banca/Assicurazione \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
Iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
che di seguito nel presente atto verrà indicata per brevità \_\_\_\_\_  
A mezzo del sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_  
Nella sua qualifica di \_\_\_\_\_

Con il presente atto si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del signor.....  
nato a \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ ed a favore della Regione Emilia-Romagna, Direzione Agricoltura,  
Economia Ittica, attività faunistico-venatorie, Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di \_\_\_\_\_  
(di seguito in breve STACP di \_\_\_\_\_) fino alla concorrenza di Euro \_\_\_\_\_(lettere), a garanzia  
del rispetto dell'obbligo di estirpazione del vigneto preesistente entro la fine del quarto anno dalla data in cui  
sono state impiantate nuove viti.

Art. 1) – Oggetto della Garanzia

La Società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare alla Regione Emilia-Romagna, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato di Euro \_\_\_\_\_ la somma dovuta in conseguenza della mancata estirpazione di una superficie vitata corrispondente alla superficie vitata effettivamente reimpiantata, o parte di essa, di cui alla domanda di reimpianto del Sig. \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

Art 2) – Durata della Garanzia

La garanzia prestata con il presente contratto/polizza a favore della Regione Emilia-Romagna **ha validità 9 anni** dalla data di emissione del contratto/polizza.

La liberazione anticipata della garanzia, rispetto alle scadenze di cui ai precedenti commi, potrà avvenire solo previa comunicazione scritta del STACP di \_\_\_\_\_ alla banca/assicurazione.

Art. 3) - Avviso di Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione della fideiussione di cui al precedente art. 1, il STACP di \_\_\_\_\_ con lettera inviata per conoscenza anche alla Banca/Assicurazione, inviterà il sig. (contraente) ..... ad estirpare la superficie a vigneto stabilita entro il termine di trenta giorni.

Trascorso inutilmente tale termine il STACP di \_\_\_\_\_ richiederà il versamento della somma medesima alla Banca/Assicurazione, che provvederà, a prima richiesta e senza opporre eccezione alcuna, non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Sig. .... o di altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che l'operatore sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art 4) Modalità del Pagamento

La Banca/Assicurazione accetta che il versamento delle somme dovute sia effettuato sul numero di conto corrente della Regione Emilia-Romagna, specificato nella richiesta di escussione, effettuata dal STACP di \_\_\_\_\_.

Art. 5) – Rinuncia alla preventiva escussione

La Banca/Assicurazione rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'art. 1944 del codice civile. La società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1955 ed 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino ad estinzione del credito garantito.

La società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile, per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Emilia-Romagna.

Art 6) - Forma delle comunicazioni alla società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti tramite PEC, o lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Banca/Assicurazione.

Art. 7) - Foro competente

In caso di controversie fra Banca/Assicurazione e la Regione Emilia-Romagna è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria di Bologna.

Data

LA BANCA/ASSICURAZIONE

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 Codice Civile la sottoscritta Banca/Assicurazione dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto:

Art. 5) Rinuncia alla preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del codice civile e rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1955 e 1957 del codice civile;

Art 7) Deroga alla competenza territoriale.

Data

LA BANCA/ASSICURAZIONE

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di approvare le condizioni alle quali la Banca e/o Assicurazione \_\_\_\_\_ si è dichiarata disposta a rilasciare fideiussione nel suo interesse a favore della Regione Emilia-Romagna.

IL CONTRAENTE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Franco Foschi, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2016/1393

IN FEDE

Franco Foschi